IL C.E.R.
E I RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI SELEZIONE MECCANICA E/O DI COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

di Alberto PIEROBON
già Dirigente e ViceSegretario Generale Enti Locali
già Dirigente e Direttore Generale Azienda Pluricomunale di Servizi Pubblici Locali
Studio di consulenza Bellesia Pierobon
www.pierobon.eu

Anzitutto, va evidenziato come le questioni relative al C.E.R. e alla identificazione-natura del rifiuto siano tra loro ben diverse.

Com'è noto, in sede comunitaria con il nuovo elenco comunitario integrato (unico) dei rifiuti: C.E.R. (di cui alla decisione 3 maggio 2000, n. 2000/532/CE e successive modifiche operate con decisione 16 gennaio 2001 n. 2001/118/CE, 22 gennaio 2001 n. 2001/119/CE e 23 luglio 2001 n. 2001/573/CEE) è stato fornito un criterio per la individuazione dei suddetti rifiuti, i quali criteri sono diversi per quelli pericolosi.

Va qui ad ogni buon conto evidenziato come gli elenchi allegati alle direttive rifiuti ed il C.E.R. si limitano a proporre elenchi di sostanze ed oggetti che possono essere qualificati come rifiuti, in particolare nella sentenza della Corte di Giustizia del 18 aprile 2002, C-9/2000 viene precisato che <tali elenchi hanno tuttavia solo carattere indicativo e la qualificazione dei rifiuti dipende soprattutto, come giustamente sottolinea la commissione, dal comportamento, del detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in oggetto>.

In altre parole i C.E.R. classificano, ma (si badi) non identificano un bene, una sostanza o un prodotto come un rifiuto.

L'attribuzione del C.E.R. è quindi il presupposto e la condizione per la classificazione di un rifiuto ma altra cosa è la "natura" del rifiuto.

Per quanto ci riguarda i rifiuti di cui all'abrogata (ad opera del D.Lgs. 4/2008) lettera "n" del comma 3, dell'art.184 del D.Lgs. 152/2006 e cioè <i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani> venivano considerati rifiuti speciali, ancorché prodotti da soggetti pubblici (per esempio da un impianto comunale o dal soggetto gestore affidatario del servizio pubblico).

L'aver ripristinato il previgente sistema, tramite l'abrogazione della predetta disposizione, comporta la pacifica ascrizione di questi rifiuti a quelli urbani.

Come dianzi notato l'attribuzione del C.E.R. non comporta quindi l'automatica attribuzione della "natura" di un rifiuto quale urbano.

Si pensi, per esempio, agli imballaggi secondari raccolti nell'ambito del servizio pubblico col codice "15 01". Il criterio della identificazione della fonte riguarda la "generazione" del rifiuto, ma non la

formale attribuzione di urbano o speciale (difatti, *a fortiori*, è stata necessaria una apposita previsione normativa per far fuoriuscire dal novero degli urbani i rifiuti *de quibus*, ora "naturalmente" riattrattesi e ciò a prescindere dalla fonte,che comunque rimane riconducibile al capitolo 19: da impianti di trattamento).

Nel caso di specie anche l'utilizzo di un codice a capitolo "19 12" (da impianto di trattamento di selezione) per il solo fatto di non avere un capitolo "20" (rifiuti urbani) non significa automaticamente il loro venir meno dalla qualificazione di rifiuti urbani, in quanto, si ripete, la funzione è solo classificatoria.

In effetti i rifiuti in entrata all'impianto solitamente vengono classificati con il "20" (per esempio la forsu da raccolta differenziata), quelli in uscita (per esempio i sovvalli dalla selezione della frazione umida) escono con il "19" , ma sono pur sempre rifiuti urbani.

Sotto altra prospettazione, quanto appena affermato trova conferma solo se ci si soffermi alla seguente considerazione:

i rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica, così come avviene per i rifiuti urbani, possono essere avviati a recupero od a smaltimento.

In quest'ultimo caso – cioè dello smaltimento - non essendo essi rifiuti riconducibili alla categoria dei rifiuti speciali, si applica il regime della privativa e quindi l'obbligatorietà del loro conferimento al sistema integrato di gestione dell'ambito territoriale di riferimento (salvo evenienze che comportino il loro conferimento a scelta pubblicistica e autorizzata, ad altri impianti extra-bacinali).

Nell'altro caso – cioè il recupero - la privativa viene meno, e ciò anche in presenza di un rifiuto considerato urbano, ma tanto avviene solo perché è l'attività dell'effettivo recupero che deroga al principio di autosufficienza bacinale e all'obbligatorio conferimento ad un impianto di smaltimento (a tariffa approvata dalla Regione o, in caso di delega, dalla Provincia) sottesa alla tutela (e alla programmazione stringente) che l'ordinamento di settore ha apprestato (anche a fini igienico-sanitari oltre che di controllo pubblicistico) per i rifiuti urbani (ed, invero con minor enfasi, per quelli assimilati).

Quindi l'attribuzione del C.E.R. non comporta automaticamente la sua riconduzione ad una disciplina consequenziale alla sua classificazione: rimangono infatti ferme le regole afferenti alla gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla "etichetta" dei C.E.R..

Anzi, come si sa, laddove la etichetta dei C.E.R. mascheri (dolosamente o colposamente) una altra tipologia di rifiuto che viene poi conferito ad un impianto che però è sprovvisto della autorizzazione per il (corretto) C.E.R. , ai soggetti responsabili (o corresponsabili) viene imputata proprio questa ultima attività di gestione, appunto sprovvista di autorizzazione (se non di illecita gestione) dei rifiuti, per come essi dovevano essere invece correttamente classificati.

Altra questione riguarda invece la impropria attribuzione del codice elenco rifiuti europeo da parte di impianti o dei produttori/detentori. Per esempio, sintomaticamente, laddove la frazione umida del rifiuto sia stata semplicemente stoccata in impianti che invece avrebbero dovuto trattarla e compostarla.

Per la definizione di <compost da rifiuti> si veda l'art.183, lett."t" del D.Lgs. 152/2006 per la quale disposizione il compost è il <prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità>. La normativa tecnica di riferimento è la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 che prescrive le caratteristiche agronomiche (tabella 3.1: limiti di accettabilità di parametri quali materiali inerti, vetro, materie plastiche, materiali ferrosi, umidità, eccetera) e i valori limiti di accettabilità di parametri ai fini della tutela ambientale (tabella 3.2: limiti di accettabilità di parametri quali arsenico, cadmio, cromo, mercurio, piombo, eccetera).

In questi casi un rifiuto che subisce un trattamento aerobico diventa rifiuto CER 1905 con la seguente precisazione: se dal trattamento aerobico consegue la condizione di compostaggio abbiamo il CER 190503, se invece non abbiamo questa condizione il CER è il 190501.

Se viene accertato, in sede di controllo pubblico, che essa frazione non è stata sottoposta a nessun processo, ovvero:

a) l'assenza della riduzione volumetrica dei quantitativi da smaltire;

b) l'assenza dei processi di abbassamento della fermentescibilità e il contenimento di fenomeni odorigeni, della produzione di percolato e biogas, del randagismo, di rischi di autocombustione, eccetera).

In tal caso sembra essere condivisibile affermare l'erroneità del codice CER 19 05 01 in quanto, com'è noto, il codice 19 05 01 andrebbe attribuito solamente ai rifiuti che subiscono un trattamento aerobico anche se solo parziale; la macrocategoria 19 05 si riferisce, infatti, ai *" Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi"* .

Talchè in questa fattispecie concreta la frazione organica potrebbe essere più correttamente essere identificata dal codice 19 12 12 (rifiuti, compresi materiali misti, provenienti da attività di trattamento meccanico dei rifiuti diversa da quelli di cui al CER 191211), previa caratterizzazione atta ad escludere la presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori a quelle fissate all'allegato "D" del D.Lgs.152/2006.

Invece, nel caso di superamento dei limiti di concentrazione fissati per la classificazione come rifiuto pericoloso, il codice da attribuire sarebbe il CER 19 12 11* (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose).

Come dianzi cennato, la impropria o scorretta classificazione dei rifiuti ha conseguenze di non poco conto ove si consideri:

a) una gestione difforme (parzialmente o totalmente) da quella autorizzata: sia sotto il profilo dello stoccaggio, sia per il trasporto, eccetera;

b) in particolare la scorretta gestione dei rifiuti anche da parte degli impianti di destinazione (intermedi – per esempio D15 o R13 - o finali);

c) la erroneità dei FIR, delle registrazioni, dei MUD;

d) la eventuale censurabilità dei certificati analitici dei rifiuti.

Il che conferma, sotto un ulteriore – patologico - profilo, il ragionamento dianzi sintetizzato.